

DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA SOCIETÀ E DELLA FORMAZIONE

D'AREA MEDITERRANEA

Corso di Studio in Scienze e Tecniche Psicologiche *(Classe L-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche)*

Regolamento Didattico 2019/2020

CAPO I

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, in conformità con la classe di Laurea L-24 in **Scienze e tecniche psicologiche** e con il Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto della libertà di insegnamento, nonché dei diritti e doveri dei docenti e degli studenti, specifica, ai sensi dell'art. 12 del DM 22 ottobre 2004 n. 270, gli obiettivi formativi, gli aspetti organizzativi e di funzionamento e le attività del Corso di Studio in **Scienze e Tecniche Psicologiche**, svolto nel Dipartimento di Scienze della società e della formazione d'area mediterranea dell'Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

CAPO II

Obiettivi formativi e norme per l'accesso

Art. 2 - Obiettivi formativi specifici del Corso di Studio

1. Il Corso di Studio in **Scienze e Tecniche Psicologiche** fornisce agli studenti una formazione di base nei diversi settori delle discipline psicologiche, finalizzata all'acquisizione di solide conoscenze teorico-metodologiche spendibili ai fini della prevenzione del disagio, dell'integrazione, della promozione del benessere, del potenziamento delle risorse individuali e sociali in ambienti differenziati. Tale offerta formativa si mostra capace di intercettare anche la domanda di chi intenda perfezionare ed estendere le proprie competenze psicologiche a fronte di un percorso professionale già esistente, in risposta alle istanze di aggiornamento o completamento della propria formazione. La spendibilità del CdS riguarda una pluralità di ambiti quali quello sociale, del lavoro, dell'organizzazione, ecc. Per questo, l'attività formativa prevede una modalità di erogazione totalmente a distanza che consenta agli studenti di conseguire un titolo di studio pur continuando a lavorare.

2. In particolare, i laureati, al termine degli studi, dovranno possedere un'adeguata padronanza e capacità di analisi relativamente alle discipline psicologiche di base; inoltre, dovranno possedere le seguenti conoscenze:

- di base relative al funzionamento cognitivo, affettivo e dinamico, sociale e relazionale;
- relative allo sviluppo dell'individuo e alla relazione con il contesto;

- relative ai fenomeni psicologici in diversi contesti applicativi, tra cui quelli lavorativi e organizzativi, clinici e giuridici;
- relative alla comprensione dei bisogni, degli aspetti problematici e delle criticità in vari contesti applicativi, quali quello psico-sociale, lavorativo, organizzativo, e istituzionale;
- relative alla promozione del benessere psicologico, alla prevenzione del disagio, alle diverse problematiche dei contesti familiari, formativi, sociali e lavorativi;
- relative alla comprensione e capacità di individuare gli obiettivi dell'azione professionale dello psicologo, selezionando gli strumenti più opportuni.

3. Al termine degli studi, i laureati dovranno essere in grado di applicare le conoscenze teoriche e metodologiche acquisite nei diversi contesti quali quello clinico, sociale, lavorativo, organizzativo, scolastico e giuridico. In particolare, l'approccio multidisciplinare proposto nel CdS consentirà di applicare le conoscenze e gli strumenti adeguati all'intervento psicologico, soprattutto quelli relativi all'analisi dei bisogni, all'individuazione degli aspetti problematici e delle criticità nei diversi contesti applicativi.

Art. 3 - Profili professionali e sbocchi occupazionali

1. In linea con gli orientamenti della comunità scientifica e professionale degli psicologi in sede nazionale ed europea, il Corso di Laurea in **Scienze e tecniche psicologiche** fornisce le necessarie competenze di base delle discipline psicologiche e una buona padronanza degli strumenti metodologici di analisi psicologica, con la possibilità di iscrizione all'albo junior.

2. Il Corso di Studio in **Scienze e Tecniche Psicologiche** intende formare le seguenti figure professionali: Tecnici dell'acquisizione delle informazioni - (3.3.1.3.1); Intervistatori e rilevatori professionali - (3.3.1.3.2); Tecnici del reinserimento e dell'integrazione sociale - (3.4.5.2.0) e Tecnici dei servizi per l'impiego - (3.4.5.3.0).

3. Il laureato in **Scienze e tecniche psicologiche**, previa iscrizione alla sezione B dell'Albo professionale, potrà operare nell'ambito dei servizi alla persona, alle istituzioni, alle famiglie, ai gruppi, alle organizzazioni e alle comunità, finalizzati alla prevenzione del disagio e alla promozione del benessere, tramite l'erogazione di interventi di sostegno psicologico e il potenziamento delle risorse individuali e sociali; tali azioni possono esplicarsi, ad esempio, nello sviluppo dei processi comunicativi e interattivi nelle organizzazioni e nei gruppi di lavoro, in collaborazione con uno psicologo professionista iscritto alla Sezione A del suddetto Albo.

4. Gli ambiti di inserimento lavorativo per il laureato in Scienze e tecniche psicologiche sono prevalentemente quelli del supporto tecnico-pratico a iniziative e interventi, presso strutture o istituzioni pubbliche o private, imprese e organizzazioni del terzo settore, nel contesto di attività psicosociali, di valutazione e diagnosi, di abilitazione e riabilitazione, di gestione delle risorse umane, di assistenza, di promozione del benessere.

Art. 4 – Norme relative all'accesso

1. Per essere ammessi al Corso di Studio in **Scienze e Tecniche Psicologiche** è richiesto il possesso del Diploma di Scuola secondaria di secondo grado o titolo straniero idoneo. Il CdS è ad accesso libero e le sue attività sono erogate in modalità interamente telematica. Ai sensi della normativa vigente (DM 270/04 art. 6, comma 1) il Regolamento didattico del CdS prevede una verifica delle conoscenze volta a valutare il grado di preparazione individuale. Contestualmente alla domanda di immatricolazione, lo studente dovrà compilare un test di valutazione delle conoscenze iniziali allegato alla domanda medesima. Tale test svolge

una funzione di autovalutazione delle eventuali lacune dello studente, e in caso di presenza di lacune lo studente dovrà accedere ai corsi di azzeramento attivati dall'Ateneo. Il test costituisce un utile strumento per orientare poi lo studente nella selezione degli insegnamenti a scelta e nella costruzione del proprio piano di studi.

Art. 5 – Iscrizione ad anni successivi al primo per coloro che sono regolarmente iscritti

1. Per il passaggio agli anni successivi al primo, gli studenti immatricolati a partire dall'anno accademico 2019/2020 devono acquisire, entro la sessione di esami autunnale:

- almeno 30 CFU per il passaggio dal primo al secondo anno;
- almeno 60 CFU per il passaggio dal secondo al terzo anno.

Tali procedure sono subordinate all'attivazione progressiva degli anni di corso, che avverrà progressivamente a partire dall'a.a. 2019/2020.

Art. 6 – Iscrizione ad anni di corso successivi per studenti già in possesso di un titolo di studio universitario o trasferiti da altro corso di laurea.

1. Gli studenti–che siano già in possesso di una Laurea o un Diploma universitario o che abbiano richiesto il trasferimento da altro corso di laurea, anche di altro Ateneo, ritenuti dalla competente struttura didattica corrispondenti al Piano di studio del Corso di Laurea in **Scienze e Tecniche Psicologiche**, possono conseguire la laurea con un'eventuale abbreviazione del corso di studi e la conseguente iscrizione al secondo anno, subordinatamente e successivamente alla sua attivazione a partire dall'a.a. 2020/2021, sulla base del curriculum pregresso.

2. La competente struttura accademica riconoscerà un minimo di 30 CFU per l'iscrizione al secondo anno e un minimo di 60 CFU per l'iscrizione al terzo anno, subordinatamente e successivamente alla progressiva attivazione della seconda annualità a partire dall'a.a. 2020/2021, e della terza annualità a partire dall'a.a. 2021/2022, rispettivamente. Tali procedure sono subordinate all'attivazione progressiva degli anni di corso che avverrà a partire dall'a.a. 2019/2020.

CAPO III

Organizzazione interna

Art. 7 – Modalità di erogazione della didattica

1. Il Corso di Studio è erogato in modalità integralmente a distanza e prevede l'utilizzo di unità di contenuto didattico, in cui convergono una pluralità di strumenti didattici, che agiscono in modo sinergico sul percorso di apprendimento dello studente, secondo il modello didattico d'Ateneo disponibile nella documentazione didattica consultabile nel sito web istituzionale. Lo studente, infatti, dispone di: videolezioni; diapositive e dispense; esercitazioni/elaborati di autovalutazione per la verifica dello stato di apprendimento.

2. Ciascuno studente partecipa alle attività della classe virtuale ed è seguito in tale percorso dal titolare dell'insegnamento e dai tutor con l'obiettivo di creare un contesto sociale di apprendimento, nel rispetto dell'art. 12 del presente regolamento.

Art. 8 – Riconoscimento di esami

1. Possono essere riconosciuti crediti formativi relativi ad insegnamenti seguiti dagli studenti in altri Dipartimenti o in altro Ateneo.
2. Il Coordinatore del Corso, d'intesa con la Commissione Didattica per il riconoscimento dei crediti formativi, stabilisce i criteri di convalida delle attività formative nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento per il riconoscimento dei crediti formativi universitari. La stessa Commissione valuta ogni anno la documentazione dei crediti fornita dagli studenti.
3. Lo studente deve presentare la richiesta di convalida delle attività formativo– didattiche di cui è in possesso contestualmente alla domanda di immatricolazione, utilizzando un'apposita modulistica.
4. Sono convalidabili gli insegnamenti che, sulla base della documentazione allegata, rispettino i criteri previsti nel Regolamento per il riconoscimento dei rispettivi crediti formativi universitari e che in particolare risultino:
 - a) appartenere allo stesso settore scientifico disciplinare e avere lo stesso numero di CFU di quelli inseriti nell'offerta didattica del Corso di Studio in **Scienze e Tecniche Psicologiche**;
 - b) essere stati acquisiti nell'ambito di corsi universitari in seguito al regolare superamento di esami entro la data di iscrizione al nuovo Corso di Laurea. È acquisito il voto conseguito all'esame già superato.
5. Lo studente che chieda il riconoscimento dell'insegnamento della lingua straniera e dell'insegnamento di abilità informatiche e telematiche dovrà presentare apposita certificazione, che sarà valutata sulla base dei criteri stabiliti dal comma 2.
6. In ogni caso, il numero di crediti formativi extrauniversitari che possono essere riconosciuti non può essere superiore a 12, *ex art.* 14, c. 1 L. 240/2010.
7. Qualora il numero dei CFU dell'insegnamento già superato sia inferiore a quello dell'insegnamento per il quale si chiede il riconoscimento dei crediti, lo studente dovrà sostenere l'esame di quest'ultimo insegnamento, concordando preventivamente con il relativo docente un programma integrativo specifico.

Art. 9 – Piani di studio

1. Lo studente è tenuto di norma a compilare *on line* il suo Piano di studio secondo il prospetto allegato.
2. Il Piano di studio può essere modificato direttamente *on line* dallo studente una sola volta per ogni anno accademico entro il 30 novembre.

Art. 10 – Propedeuticità degli insegnamenti

1. Le eventuali propedeuticità fra gli insegnamenti saranno deliberate dal Dipartimento e saranno indicate anno per anno nell'ordine degli studi.

Art. 11 – Svolgimento delle prove di esame

1. La prenotazione per lo svolgimento degli esami avviene *on line*, secondo le procedure appositamente predisposte e rese note a cura della Segreteria dei Corsi di Studio.
2. La valutazione degli studenti, tramite verifiche di profitto, è comunque svolta anche in sedi diverse da quella legale dell'Ateneo, purché in presenza dello studente davanti alla commissione, costituita secondo quanto indicato dall'allegato 3, punto 2, del DM n. 635/2016.

3. Le Commissioni d'esame sono composte secondo da almeno 2 membri.. Quando il carico didattico lo richiada, esse possono articolarsi in sottocommissioni, comunque composte da almeno 2 membri, secondo le disposizioni dei Regolamenti di Dipartimento. Le Commissioni esaminatrici sono presiedute dal professore titolare della materia o, nel caso di corsi a più moduli o di esami integrati, dal professore più anziano nel grado. In caso di assenza o di impedimento del presidente, questi è sostituito da altro professore. Compongono la Commissione, in aggiunta al presidente, professori e/o ricercatori del medesimo settore scientifico-disciplinare o di settori affini, docenti a contratto, nonché, nei casi in cui non si possa disporre in maniera sufficiente di docenti di ruolo o di docenti a contratto e nei limiti stabiliti dai Regolamenti di Dipartimento, cultori della materia dotati della necessaria qualificazione scientifica e didattica, nominati dal Consiglio Accademico su proposta del Consiglio di Dipartimento, secondo quanto stabilito dai Regolamenti di Ateneo. Le Commissioni d'esame sono approvate dal Direttore del Dipartimento su proposta del Coordinatore del Corso di Laurea, d'intesa con la Segreteria Didattica. Nel caso di prove scritte è consentito allo studente, per tutta la durata delle stesse, di ritirarsi. Nel caso di prove orali è consentito allo studente di ritirarsi. Allo studente che si sia ritirato è consentito di ripetere la prova nell'appello successivo, mentre allo studente che non abbia conseguito una valutazione di sufficienza è fatto divieto di ripetere la prova nell'appello successivo della stessa sessione di esami, stabilendo i termini per la ripresentazione. L'intervallo tra due appelli successivi non può essere inferiore alle due settimane. La valutazione del profitto in occasione degli esami può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica sostenute durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto devono avere inizio alla data fissata. In nessun caso la data d'inizio di un appello potrà essere anticipata. In ciascuna sessione lo studente in regola con la posizione amministrativa potrà sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami nel rispetto delle propedeuticità ove previste.
4. I crediti acquisiti a seguito di esami eventualmente sostenuti con esito positivo per insegnamenti aggiuntivi rispetto a quelli conteggiabili ai fini del completamento del percorso che porta al titolo di studio rimangono registrati nella carriera dello studente e possono dare luogo a successivi riconoscimenti ai sensi della normativa vigente. Le valutazioni ottenute non rientrano nel computo della media dei voti degli esami di profitto.
5. È consentito altresì agli studenti universitari stranieri iscritti presso Università estere di seguire per un anno accademico singoli insegnamenti attivati presso l'Ateneo e di sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei crediti formativi conseguiti. La norma si applica sia nell'ambito di programmi e accordi di mobilità internazionale regolati da condizioni di reciprocità, con dispensa in questi casi dai contributi di iscrizione, sia su iniziativa individuale degli studenti, previa verifica e approvazione da parte delle autorità consolari competenti delle rispettive posizioni.
6. Soggetti non iscritti ad alcun corso di studio dell'Università ma che abbiano titoli riconosciuti idonei dalla Commissione didattica per il riconoscimento dei CFU possono essere ammessi, previa iscrizione, a seguire singoli insegnamenti svolti presso i corsi stessi, nella prospettiva di una successiva prosecuzione della loro carriera, per aggiornamento culturale o a integrazione delle loro competenze professionali o perché richiesti per l'ammissione a scuole di specializzazione ovvero a concorsi pubblici. Possono, altresì, sostenere i relativi esami di profitto, ricevendone regolare attestazione, comprensiva dell'indicazione dei CFU conseguiti.
7. La misura del contributo da versare nel caso di ammissione a uno o più insegnamenti è stabilita annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Attività di tutorato

1. È istituito un servizio di tutorato per gli studenti. In ottemperanza al DM n. 635/2016, nonché al modello didattico, l'Ateneo fornisce allo studente tre tipologie e figure di tutor:

- Tutor disciplinari: interagiscono con gli studenti sollecitando e verificando, di concerto con i docenti titolari della materia, lo svolgimento delle attività, tanto di Didattica erogata (DE) quanto di Didattica Interattiva (DI), la fruizione delle unità di DE; la realizzazione degli elaborati e la partecipazione alle web-conference; la pronta risposta in caso di richiesta di chiarimenti da parte del docente.

- Tutor di Corso di Studio: interagiscono con gli studenti sul fronte dell'organizzazione dell'attività di studio e degli esami. Essi forniscono supporto a studenti e docenti nell'organizzazione temporale degli esami; comunicano ai docenti le prenotazioni nelle diverse sessioni d'esame; rilevano e segnalano, a docenti e amministrazione, specifiche esigenze manifestate dagli studenti.

- Tutor tecnologici: forniscono soluzioni a tutte le problematiche tecniche che possono insorgere nelle attività di didattica a contenuto telematico. Tali tutor, infatti, sono preposti alla risoluzione delle problematiche tecniche di accesso e fruizione dei moduli di DE, alle web-conference, e supportano il caricamento degli elaborati svolti in piattaforma per la valutazione da parte dei docenti.

2. Tra le attività di tutorato, in particolare, sono comprese: l'assistenza per il superamento di ostacoli cognitivi che rendono difficoltoso l'approccio alle prove di accertamento del profitto e l'assistenza per la scelta del lavoro di tesi.

Art. 13 – Docenti e tutor del Corso di Studio

1. L'elenco dei docenti del Corso di Studio con i correlati programmi e curricula, nonché l'elenco dei tutor comprensivo delle specifiche competenze e dei curricula, sono pubblicati annualmente nel sito web dell'Università.

Art. 14 – Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro

1. Lo studente è chiamato ad acquisire, quale parte integrante ed essenziale del percorso formativo, conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro (da selezionare in un'ampia offerta attivata dal Dipartimento). Tali attività sono organizzate anche in collaborazione con l'Ordine degli Psicologi nazionale e regionale.

2. Dette attività formative sono svolte in ambiente virtuale attraverso workshop, web conferences, incontri virtuali e a distanza di orientamento al lavoro, cicli di seminari (webinar) su temi coerenti con quelli del corso di laurea.

3. Lo studente è monitorato dalle varie figure di tutor per le rispettive competenze, attraverso un approccio individuale e di gruppo per valutare costantemente la qualità dell'apprendimento e la coerenza del percorso con gli obiettivi curriculari. L'acquisizione dei CFU attribuibili per le altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro avviene sulla base di una richiesta rivolta al Coordinatore del Corso di laurea.

Art. 15 – Prova finale

1. Lo studente è ammesso a sostenere la prova finale dopo aver acquisito 174 CFU. Lo studente è tenuto a consegnare una tesi sotto forma di elaborato scritto, condotto sotto la guida di un relatore, su un argomento di carattere teorico o applicativo inerente alle tematiche affrontate nell'ambito di una delle

attività formative previste dal Corso di Studio utilizzando, se del caso, gli esiti appresi dalle particolari conoscenze sul mondo del lavoro acquisite nelle relative attività. L'elaborato sarà accompagnato da una breve sintesi nella lingua straniera prescelta tra quelle comunitarie.

2. Il modulo di assegnazione del titolo dell'elaborato finale dovrà essere presentato alla Segreteria debitamente compilato e firmato dal relatore, almeno cinque mesi prima della sessione in cui lo studente intenda conseguire la laurea. Lo studente dovrà altresì procedere, secondo le scadenze previste, alla prenotazione all'esame di laurea. Infine, l'elaborato dovrà essere consegnato almeno 20 giorni prima della seduta di laurea. La stessa scadenza vale per la consegna della sintesi in lingua inglese o spagnola. In caso di mancata osservanza anche solo di una delle scadenze predette, lo studente non sarà ammesso alla seduta di laurea.

3. Nel caso in cui lo studente intenda modificare l'argomento della tesi di laurea, potrà farlo consegnando in Segreteria una nuova richiesta di assegnazione corredata da una dichiarazione del precedente relatore che attesti di essere stato informato della nuova assegnazione. In ogni caso, dal momento della nuova assegnazione, ripartiranno i termini utili per partecipare alla seduta di laurea. Solo in caso di assegnazione di un argomento riferito ad uno stesso SSD o affine, i termini potranno essere ridotti a quattro mesi.

4. Analogamente a quanto stabilito all'art. 11 del presente Regolamento (Svolgimento delle prove di esame), le Commissioni di laurea saranno composte e proposte dal Coordinatore del CdS, d'intesa con la Segreteria Didattica, e approvate dal Direttore del Dipartimento. A tal proposito, i docenti del CdS si renderanno disponibili per l'intera durata della sessione di laurea, al fine di consentire la regolare composizione delle Commissioni.

5. La prova finale consiste nella discussione di un elaborato scritto su un argomento attinente ad una disciplina nella quale il laureando abbia sostenuto l'esame, nel quale vengono presentati i risultati di un lavoro di ricerca sviluppato autonomamente dallo studente sotto il controllo di un docente del corso.

6. Per la prova finale vengono attribuiti 6 CFU.

7. Il voto di laurea, espresso in centodecimi, con eventuale lode, viene attribuito dalla Commissione su proposta del Relatore, sulla base dei risultati dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di Studio, dell'elaborato scritto e della valutazione della discussione orale sullo stesso elaborato. La lode potrà essere attribuita all'unanimità della Commissione, al raggiungimento dei 110 punti.

Art. 16 – Composizione e compiti del Consiglio di Corso di Studio

1. Il Corso di studio è retto da un Consiglio costituito dai Professori di ruolo e dai Ricercatori afferenti, secondo le modalità previste dallo Statuto dell'Ateneo e dal relativo Regolamento didattico. Alle riunioni del Consiglio partecipano, con voto deliberativo, tutti i Professori di ruolo e i Ricercatori afferenti al Corso medesimo, nonché, con voto consultivo, i Professori affidatari, incaricati, supplenti e a contratto, la cui presenza non incide però sulla valida costituzione del Consiglio. Alle sedute aventi a oggetto questioni che coinvolgono il personale tecnico-amministrativo può partecipare, con voto consultivo, su invito del Coordinatore, un rappresentante del personale stesso. Le adunanze del Consiglio di Corso possono altresì svolgersi congiuntamente con quelle degli altri Corsi di studio e del Consiglio di Dipartimento.

2. Il Corso di laurea è presieduto da un Coordinatore, eletto tra i Professori di ruolo secondo le modalità stabilite dal Regolamento di Dipartimento e nominato con decreto rettorale. Il Coordinatore dura in carica tre anni ed è rieleggibile consecutivamente una sola volta. Lo stesso soggetto non può riassumere la carica se non sono trascorsi tre anni dalla cessazione del secondo mandato.

3. Il Coordinatore ha la responsabilità del funzionamento del Corso, convoca e presiede le adunanze dei docenti del Corso fissando l'ordine del giorno e attuando le deliberazioni in relazione a tutti gli adempimenti necessari per il buon funzionamento dello stesso. Il Coordinatore relaziona in Consiglio di Dipartimento sulle attività didattiche e tutoriali svolte all'interno del Corso. È compito del Consiglio: collaborare con il Dipartimento nell'organizzazione e nel coordinamento delle attività inerenti al Corso di Studio, anche esprimendo pareri e avanzando proposte su questioni attinenti all'organizzazione e all'erogazione della didattica, nonché adottare ogni altra deliberazione prevista dalla Legge, dallo Statuto e dai Regolamenti universitari.
4. Il Coordinatore può essere coadiuvato da un Vice-Coordinatore, da lui indicato, e ha la possibilità di delegare parte delle sue funzioni a Professori di ruolo e Ricercatori universitari del Corso di studio, tra i quali può altresì nominare suoi rappresentanti nelle Commissioni didattiche ove sia richiesta la sua partecipazione, nelle modalità consentite dai relativi Regolamenti.
5. Il Coordinatore offre collaborazione al Direttore di Dipartimento per la verifica del corretto e ordinato svolgimento dell'impegno didattico e tutoriale dei Professori e dei Ricercatori universitari afferenti al Corso di studio, secondo la disciplina stabilita dai Regolamenti didattici. Coordina il calendario delle lezioni e cura che il loro svolgimento sia funzionale alle esperienze formative degli allievi. In collaborazione con il Consiglio del Corso di studio, può farsi promotore presso il Consiglio di Dipartimento di tutte quelle attività didattiche extra-curricolari (web conference, webinar, forum a distanza e incontri virtuali, ecc.) che si riterranno utili per una più completa e aggiornata formazione degli studenti.
6. Con apposita delibera del Consiglio può essere attivata una Giunta esecutiva. Alla Giunta possono essere affidate l'organizzazione degli affari correnti e l'istruttoria delle pratiche da portare alla discussione e all'approvazione del Consiglio.
7. Il Corso di studio può concorrere alla attivazione e al funzionamento di Strutture didattiche interdipartimento e interateneo (Corsi di studio e Master di secondo livello).

Art. 17 – Commissione didattica per il riconoscimento dei CFU

1. All'interno del Dipartimento è istituita una Commissione didattica intercorso di studi (L-24, L-39, LM-87 e LM-94) che delibera sul riconoscimento dei crediti formativi e agisce quale osservatorio permanente delle attività didattiche del Corso.
2. La Commissione è presieduta da uno dei Coordinatori dei Corsi di Studi o da un suo delegato ed è composta, oltre che dal Coordinatore stesso (o dal suo delegato), da quattro docenti afferenti ai Corsi di studio.
3. La Commissione delibera sul riconoscimento dei crediti maturati in un precedente corso di studio universitario o in altre attività formative, anche svolte all'estero, debitamente certificate.
4. In quanto osservatorio permanente delle attività didattiche la Commissione offre collaborazione alla Commissione Paritetica del Dipartimento effettuando valutazioni e verifiche su aspetti dell'attività didattica.

CAPO IV

Norme finali e transitorie

Art. 18 – Approvazione e modifica del Regolamento Didattico

1. Il presente Regolamento è deliberato dal Consiglio di Dipartimento e successivamente approvato dal Consiglio Accademico.

Art. 19 – Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento vale quanto disposto dallo Statuto, dal Regolamento didattico d'Ateneo e dalle disposizioni vigenti in materia.

Il Coordinatore del Corso di Studi
Prof.ssa Uberta Ganucci Cancellieri

**PIANO DI STUDI - Corso di laurea TRIENNALE in
 “Scienze e Tecniche Psicologiche”
 (Classe L-24 in Scienze e Tecniche Psicologiche)**

Il Corso risulta articolato in base al seguente quadro generale delle seguenti attività formative:

<i>PRIMO ANNO</i>				
Attività Didattica	Codice AD	SSD	Insegnamento	CFU
Base	AD136	M-PSI/01	Psicologia generale	6
Base	AD137	M-PSI/05	Psicologia sociale	9
Base	AD138	M-PSI/02	Neuropsicologia	9
Base	AD139	M-PED/01	Pedagogia sociale e interculturale	6
Caratterizzante	AD140	M-PSI/03	Psicometria	9
Caratterizzante	AD141	M-PED/04	Tecnologie per l'apprendimento	9
Caratterizzante	AD142	M-PSI/06	Psicologia del lavoro e delle organizzazioni	9
Altre attività		-	Materia a scelta dello studente	6
TOTALE				63

<i>SECONDO ANNO</i>				
Attività Didattica	Codice AD	SSD	Insegnamento	CFU
Base	AD143	SPS/07	Metodologia della ricerca sociale	9
Base	AD144	M-STO/04	Storia della psicologia	6
Caratterizzante	AD145	M-PSI/07	Psicologia dinamica	9
Base	AD146	M-DEA/01	Antropologia culturale	6
Caratterizzante	AD147	M-PSI/05	Psicologia delle relazioni interpersonali e di gruppo	12
Caratterizzante	AD148	M-PSI/04	Psicologia dello sviluppo	9
Altre attività		-	Materia a scelta dello studente	6
TOTALE				57

TERZO ANNO				
Attività Didattica	Codice AD	SSD	Insegnamento	CFU
Caratterizzante	AD149	M-PSI/08	Psicologia clinica	9
Caratterizzante	AD150	M-PSI/01	Psicologia della personalità e delle differenze individuali	6
Affine	AD151	IUS/10	Legislazione socio-sanitaria	9
Affine	AD152	M-PED/03	Pedagogia e didattica speciale	9
Altre attività	AD066	INF/01	Abilità informatiche e telematiche	6
Altre attività	AD153	-	Altre conoscenze utili per l'inserimento nel mondo del lavoro	9
Altre attività: per la conoscenza di una lingua straniera	AD154	-	Lingua Inglese	6
Altre attività	AD155	-	Prova finale	6
TOTALE				60

MATERIE A SCELTA				
Attività Didattica	Codice AD	SSD	Insegnamento	CFU
A scelta	AD053	SPS/08	Sociologia dei processi culturali e comunicativi	6

“	AD096	SPS/09	Sociologia del lavoro	6
“	AD128	SPS/12	Sociologia della devianza e del mutamento sociale	6
“	AD064	MED/25	Psichiatria	6
“	AD156	M- PSI/04	Psicologia della disabilità	9
“	AD157	MED/39	Neuropsichiatria infantile	6